



## ART. 20 - ZONE AGRICOLE E1

Le zone agricole sono destinate prevalentemente all' esercizio delle attività agricole o di quelle connesse all'agricoltura.

In tali zone sono consentite:

- a) abitazioni per gli addetti alla conduzione delle aziende agricole;
- b) attrezzature a servizio diretto delle aziende agricole; quali depositi di attrezzi, fertilizzanti, sementi, antiparassitari, ecc., ricoveri per animali e per macchine agricole;
- c) attrezzature per la lavorazione di prodotti agricoli o zootecnici, annessi ad aziende o consorzi di aziende che lavorano prevalentemente prodotti propri (stalle e caseifici sociali o aziendali, cantine sociali o aziendali, disidratatori );
- d) allevamenti industriali di pennuti, animali da pelliccia, bovini, equini e suini;
- e) opere relative ad attività estrattive e cave che non provochino pregiudizio alla stabilità dei terreni circostanti, alla integrità delle falde idriche, ai valori ambientali e paesistici in genere;
- f) installazione di elettrodotti, metanodotti, acquedotti e relative stazioni di trasformazione o pompaggio.

Nelle zone agricole il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto con l'applicazione dei seguenti indici:

- If = 0,03 mc/mq (per le residenze)  
0,04 pertinenze agricole
- H = m. 7,50 (fatta eccezione per i silos o parti di impianti tecnologici per i quali non vengono posti limiti di altezza)
- Distanza minima dalle strade comunali: per le abitazioni ml 10,00  
per le stalle, caseifici ecc. ml 20,00  
per allevamenti industriali ml 100,00

VL = indice di visuale libera 0,5

L'unità minima d'intervento è costituita dall'intera azienda agricola ovvero, per gli interventi di cui ai precedenti punti c e d, dalla superficie delle aziende consorziate.

Ai fini dell'edificazione non sono ammessi frazionamenti successivi all'adozione del P.R.G. al di sotto dei 5 ettari.

Gli allevamenti industriali dovranno osservare una. distanza minima dai confini di ml 200.



Gli impianti di cui al precedente punto c dovranno osservare una distanza minima dai confini di ml 50; le concimaie di servizio di stalle, di capienza non superiore ai 5 capi, dovranno osservare una distanza minima dalle abitazioni di ml 25.

Per gli edifici rurali esistenti alla data di adozione del P.R.G. su aree di superficie minore di quella prescritta dalle presenti norme è consentito un ampliamento, per una sola volta, non superiore a 150 mc e non cumulabile con la volumetria risultante dall'applicazione dell'indice di edificabilità.

E' consentita la demolizione e ricostruzione degli edifici rurali esistenti, senza alcun incremento dei volumi e delle superfici utili.

Le stalle sociali di cui al precedente punto c, potranno essere realizzate in tutte le zone agricole. Il rilascio della licenza di costruzione in una zona agricola è comunque subordinato all'accertamento della disponibilità effettiva della superficie: la relativa documentazione dovrà essere allegata ai progetti.

Per le richieste di costruzione di cui ai punti a e b dovrà essere accertato che i destinatari delle costruzioni stesse siano effettivamente addetti alla conduzione dell'azienda di pertinenza.

Nelle zone agricole non sono comunque ammesse nuove costruzioni o demolizioni e ricostruzioni di edifici da adibire a ville padronali.

**Potrà essere ammesso, su lotti in ogni caso non inferiori a 2.500 mq, realizzare una tantum 25 mq di SU da destinare a ricovero attrezzi o stalle.** (osservazioni Regione Lazio BURL n. 14 del 20.05.1987 parte prima)